

## APPENDICE

### ■ Dichiarazione dei sostituti di imposta predisposta da due diversi soggetti

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una delle parti sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.

La prima deve contenere necessariamente:

- il modello base con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante e dei dati relativi al riquadro "Ecceденze di versamenti di ritenute";
- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.

La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, contiene, invece, soltanto il modello base, con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante, con esclusione del riquadro "Ecceденze di versamenti di ritenute", e i restanti quadri predisposti da quest'ultimo.

Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Ciascun soggetto deve indicare nella sezione II del riquadro "Presentazione della dichiarazione":

- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale;
- il tipo di dichiarazione (Modd. 770, Unico Persone fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di capitali, Unico Enti non commerciali) che sta presentando, barrando la relativa casella;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale, barrando l'apposita casella.

In tal modo:

- la dichiarazione consegnata o trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera A da inserire nell'apposito spazio) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione", vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera B da inserire nell'apposito spazio) che trasmette o consegna gli elenchi che integrano la prima dichiarazione. Nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno, comunque, indicati tutti i quadri che compongono la dichiarazione.

### ■ Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Ai fini della presentazione della dichiarazione in forma unificata, è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni che termina, però, il 31 dicembre.

I contribuenti che ai fini delle imposte sui redditi hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono in alcun caso presentare la dichiarazione in forma unificata. Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, in presenza dei quali non è possibile presentare la dichiarazione unificata i periodi di imposta che interessano più anni solari (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1999 al mese di febbraio 2000) e quelli riguardanti un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare 1999, che termina, però, anteriormente al 31 dicembre.

### ■ Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La dichiarazione integrativa si presenta ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. 770/2000".

La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intermediario fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

#### 1. Omesso o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, delle ritenute alla fonte

Le violazioni che non sono state già regolarizzate entro 30 giorni dalle prescritte scadenze possono essere regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa

all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 5 per cento delle ritenute non tempestivamente versate.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 3,33 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate.

#### 2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del sostituto e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze)

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.) con riferimento al periodo d'imposta interessato.

L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.

Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta ad un sesto del minimo (lire 166.666, pari ad 1/6 di lire 1.000.000 ovvero euro 86,08, pari ad 1/6 di euro 516,46).

#### 3. Presentazione di dichiarazione infedele

La sanzione pecuniaria minima prevista – pari al cento per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23 – è ridotta al 16,66 per cento, con un minimo di lire 83.333, pari a euro 43,04 a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  - venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.
- Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comun-

que interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, pari a lire 500.000, pari a euro 258,23, è ridotta a lire 83.333, pari a euro 43,04, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione amministrativa di lire 100.000, pari a euro 51,65, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta a lire 16.666, pari a euro 8,61, alle medesime condizioni descritte in precedenza.

#### 4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, pari ad 1/8 di lire 500.000, pari a euro 258,23, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

#### ■ Sanzioni

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione pecuniaria dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Ministero delle finanze, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare delle ritenute eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1.000.000, pari a euro 516,46, a lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57.

Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, in materia di illecito amministrativo.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, dei dati concernenti i versamenti dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, da indicare nel quadro SQ, si applica la sanzione amministrativa da lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, a lire 40.000.000, pari a euro 20.658,28.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire 500.000, pari a euro 258,23.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), sono state interamente versate comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

Si applica inoltre la sanzione di lire 100.000, pari a euro 51,65, per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da lire 1.000.000, pari a euro 516,46, a lire 8.000.000, pari a euro 4.131,66. La stessa sanzione si applica in caso di dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze.

Nei casi di mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero di mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio finanziario richiedenti si applica la sanzione pecuniaria da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000, pari a euro 103,29, a lire

1.000.000, pari a euro 516,46.

In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000, pari a euro 103,29, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

Sotto l'aspetto penale, l'omessa presentazione della dichiarazione, da chi ne è obbligato per legge, è punita con la pena dell'arresto fino a due anni o, in alternativa, con l'ammenda fino a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, se l'ammontare delle somme pagate ma non dichiarate è superiore a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,85, per periodo di imposta.

Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su stampato non conforme al modello approvato.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di ritenute - relative a somme pagate - il cui ammontare è superiore a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,85, per periodo d'imposta è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire 6.000.000, pari a euro 3.098,74. Ai fini dell'applicazione della pena non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute a quest'ultimo relative.

Se coesistono le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale e di omesso versamento delle ritenute, si applica la pena prevista per quest'ultima fattispecie e cioè l'arresto fino a tre anni o l'ammenda fino a lire 6.000.000, pari a euro 3.098,74.

L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di ritenute che risultano dalla certificazione consegnata dai sostituti, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000.000, pari a euro 1.549,37, a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, se l'ammontare di tali ritenute è superiore a lire 25.000.000, pari a euro 12.911,42, per periodo di imposta.

Se l'ammontare delle ritenute non versate e certificate è superiore a lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57, ma non a lire 25.000.000, pari a euro 12.911,42, per ciascun periodo di imposta, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire 6.000.000, pari a euro 3.098,74.

Se al fine di evadere le imposte o consentirne l'evasione o per conseguire un indebito rimborso, per sé o per altri, il sostituto indica nomi immaginari o diversi da quelli veri, tali da impedire l'identificazione dei veri soggetti, oppure indica nei certificati, consegnati a coloro ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, somme diverse da quelle effettivamente corrisposte, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, a lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57.

**TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

- |  |   |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività                        | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto   |

**TABELLA SB - NATURA GIURIDICA**

*Soggetti residenti*

- 1) Società in accomandita per azioni
- 2) Società a responsabilità limitata
- 3) Società per azioni
- 4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
- 5) Altre società cooperative
- 6) Mutue assicuratrici
- 7) Consorzi con personalità giuridica
- 8) Associazioni riconosciute
- 9) Fondazioni
- 10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
- 11) Consorzi senza personalità giuridica
- 12) Associazioni non riconosciute e comitati
- 13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
- 14) Enti pubblici economici
- 15) Enti pubblici non economici
- 16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
- 17) Opere pie e società di mutuo soccorso
- 18) Enti ospedalieri
- 19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
- 20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- 21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
- 22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
- 23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
- 24) Società in nome collettivo ed equiparate
- 25) Società in accomandita semplice
- 26) Società di armamento
- 27) Associazione fra artisti e professionisti
- 28) Aziende coniugali
- 29) GEIE
- 50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142
- 51) Condomini

*Soggetti non residenti*

- 30) Società semplici, irregolari e di fatto
- 31) Società in nome collettivo
- 32) Società in accomandita semplice
- 33) Società di armamento
- 34) Associazioni fra professionisti
- 35) Società in accomandita per azioni
- 36) Società a responsabilità limitata
- 37) Società per azioni
- 38) Consorzi
- 39) Altri enti ed istituti
- 40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
- 41) Fondazioni
- 42) Opere pie e società di mutuo soccorso
- 43) Altre organizzazioni di persone e di beni

**TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa  | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione   | 6) Periodo normale d'imposta   |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |  |

**TABELLA SD - QUALIFICA**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
<b>a) QUALIFICA ASSICURATIVA (punto 9 del quadro SA)</b>		<b>d) CATEGORIE PARTICOLARI (punto 12 del quadro SA)</b>			della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir)
1	Operaio	A	Pensionati	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir)
2	Impiegato	B	Pensionati da casellario pensionistico	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
3	Dirigente	C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir)
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni	D	Insegnanti e presidi di scuola media	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir)
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni	E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	Z	Eredi
6	Lavoratore a domicilio	F	Graduati e truppa	<b>e) ULTERIORI CATEGORIE (punto 13 del quadro SA)</b>	
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia	G	Sottufficiali	A	Percipienti borse lavoro
8	Viaggiatore o piazzista	H	Ufficiali	B	Tirocinanti
WV	Apprendista qualificato operaio (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28/2/1987, n. 56)	K	Magistrati	C	Ricoverati
R	Apprendista qualificato impiegato (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28/2/1987, n. 56)	L	Dipendenti all'estero (art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir)	D	Detenuti
Q	Quadro	M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir)	E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
E	Pilota (fondo volo)	N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir)	F	Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)	P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir)	G	Collaboratori familiari di imprese non artigiane
G	Pilota collaudatore	Q	Ministri del culto (art. 47) comma 1, lett. d), del Tuir)	H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
H	Tecnico di volo	R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir)	L	Associati in partecipazione
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)	S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir)	M	Iscritti alle compagnie portuali
M	Tecnico di volo per collaudi	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114	N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
N	Assistente di volo			P	Addetti alla navigazione e alla pesca delle acque interne
A	Personale della scuola non iscritto all'Assicurazione IVS presso l'INPS			Q	Altri
P	Giornalista professionista o praticante iscritto all'INPGI				
<b>b) TEMPO PIENO / TEMPO PARZIALE (punto 10 del quadro SA)</b>					
F	Tempo pieno				
P	Tempo parziale				
<b>c) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO (punto 11 del quadro SA)</b>					
I	Tempo indeterminato				
D	Tempo determinato o contratto a termine				
S	Stagionale				

**TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO E TIPO DI REDDITO**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
<b>a) CAUSA CONGUAGLIO</b>		<b>b) TIPO DI REDDITO</b>	
1	Scissione	1	Reddito compreso nel punto 22 del quadro SA
2	Conferimento o cessione a titolo oneroso	2	Reddito compreso nel punto 23 del quadro SA
3	Compensi corrisposti da terzi (art. 47, co 1, lett. b), del Tuir)		
4	Indennità erogate dall'INAIL		
5	Indennità erogate dall'INPS		
6	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio compensi in natura, compensi accessori, ecc.)		
7	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio		
9	Altro		

**TABELLA SF - TITOLO EMOLUMENTI ARRETRATI**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Legge sopravvenuta	4	Atti amministrativi sopravvenuti
2	Contratti collettivi sopravvenuti	5	Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
3	Sentenze sopravvenute	6	Se concorrono due o più dei codici precedenti

**TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI**

ABU DHABI	238	COSTA D'AVORIO	146	LIBANO	095	RWANDA	151
AFGHANISTAN	002	COSTARICA	019	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
AIMAN	239	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAINT LUCIA	199
ALBANIA	087	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SALOMONE, ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SALVADOR	064
ANDORRA	004	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MACAO	059	SAMOA	131
ANGOLA	133	JUBAI	240	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	EAST TYNOR	287	MADAGASCAR	104	SANTELENA	254
ANTIGUA E BARBUDA	197	EQUADOR	024	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE	157
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MALAWI	056	SENEGAL	182
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SEYCHELLES	189
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SHARIAH	243
ARMENIA	266	ETIOPIA	026	MALI	149	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FALKLAND	190	MALTA	105	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAR OER ISOLE	234	MAN, ISOLA	203	SIRIA	065
AUSTRALIA	007	FIJI ISOLE	161	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
AUSTRIA	008	FILIPPINE	027	MARSHALL ISOLE	217	SLOVENIA	260
AZERBAIGIAN	268	FINLANDIA	028	MARTINICA	213	SOMALIA	066
AZZORRE, ISOLE	234	FRANCIA	029	MAURITANIA	141	SOUTH GEORGI	283
BAHAMA	160	FUJAYRAH	241	MAURIZIO, ISOLA	128	SPAGNA	067
BAHREIN	169	GABON	157	MAYOTTE	226	SRI LANKA	085
BANGLADESH	130	GAMBIA	267	MELILLA	231	ST KITTS E NEVIS	195
BARBADOS	118	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST PIERRE E MICHELON	248
BELGIO	009	GHANA	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	ST VINCENT E GRENADINE	196
BELIZE	198	GIAMAICA	082	MIDWAY ISLANDS	177	STATI UNITI D'AMERICA	069
BENIN	158	GIAPPONE	088	MOLDAVIA	265	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BERMUDA	207	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIORDANIA	113	MONTSERRAT	208	SURINAME	124
BIELORUSSIA	264	GOUGH	228	MOZAMBICO	134	SWALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GRECIA	032	MYANMAR	083	SVEZIA	068
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GRENADA	156	NAMIBIA	206	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GROENLANDIA	200	NAURU	109	SWAZILAND	138
BOLIVET	280	GUADALUPA	214	NEPAL	115	TAGIKISTAN	272
BRASILE	280	GUAM	154	NICARAGUA	047	TAIWAN	022
BRUNEI	125	GUATEMALA	123	NIGER	150	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUAYANA FRANCESE	025	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUERNSEY	201	NIUE	205	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUINEA	137	NORFOLK ISLAND	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMERUN	119	GUINEA BISSAU	185	NORVEGIA	048	THAILANDIA	072
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA CALEDONIA	253	TOGO	155
CANADA	013	GUYANA	159	NUOVA ZELANDA	049	TOKELAU	236
CANARIE, ISOLE	100	HAI TI	284	OLANDA	050	TONGA	162
CAPO VERDE	188	HEARD E MC DONALD ISLANDS	035	OMAN	163	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAROLINE, ISOLE	256	HONDURAS	103	PAKISTAN	036	TRISTAN DA CUNHA	229
CAYMAN ISLANDS	211	HONG KONG	114	PALAU, REPUBBLICA	216	TUNISIA	075
CECA, REPUBBLICA	275	INDIA	129	PANAMA	051	TURCHIA	076
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	INDONESIA	039	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKMENISTAN	273
CEUTA	246	IRAN	038	PAUVA NUOVA GUINEA	186	TURKS E CAICOS	210
CHAFARINAS	230	IRAC	038	PARAGUAY	052	TUVALU	193
CHAGOS, ISOLE	255	IRLANDA	041	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	163
CHRISTMAS	282	ISLANDA	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PERU	053	UNGHERIA	077
CILE	015	ISRAELE	182	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	JERSEY	202	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	JUGOSLAVIA	043	POLONIA	054	VANUATU	121
CITTA DEL VATICANO	093	KAMPUCHEA	135	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
COCOS (KEELING) ISLANDS	281	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COLOMBIA	017	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KIRIBATI	194	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO	145	KUWAIT	126	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018	LAOS	136	REUNION	247	YEMEN	042
COOK, ISOLE	237	LESOTHO	089	ROMANIA	061	ZAMBIA	058
COREA DEL NORD	074	LETONIA	258	RUSSIA	262	ZIMBABWE	073
COREA DEL SUD	084						

**TABELLA SH - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

**TABELLA SL - CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/99**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/99 del dichiarante
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico (dichiarante)	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge dichiarante	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/99 del dichiarante
04	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico (coniuge dichiarante)	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/99 del dichiarante	13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/99 del dichiarante
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante	14	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante
07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/99 del dichiarante	15	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/99 del dichiarante
08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante	16	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/99 del coniuge dichiarante

**TABELLA SM - TIPO SERVIZIO**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO PER LA COMPIAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI
1	Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (Legge 1204/71)	
2	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità (Legge 1204/71)	S
3	Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L. 300/70)	S
4	Aspettativa agli amministratori locali (Legge 816/85)	
5	Aspettativa per nomina a direttore generale di Azienda sanitaria locale	
6	Aspettativa retribuita per motivi sindacali	
7	Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300/70)	S
8	Aspettativa per motivi familiari	S
9	Sospensione dall'impiego per motivi disciplinari	S
10	Sospensione dall'impiego in costanza di procedimento penale	S
11	Servizio ordinario	
12	Servizio part-time	S
13	Aspettativa per servizio militare (art. 40, D.P.R. 130/69)	
14	Aspettativa s. a. (per motivi vari) prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (D.L. 564/96, art. 5, comma 1)	S
15	Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L.162/92)	S
16	Assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli fino al 6° anno di età (art. 1, comma 40, L. 335/95)	S
17	Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex art. 3, L.104/92	S